



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELELIBERTÀ S.P.A.,
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IDENTIFICATO DAL MARCHIO
“TELELIBERTÀ”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 37, COMMA 4,
DEL D. LGS. N. 177/2005
(CONTESTAZIONE 02/15/CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA– FASC.
69/15/MS-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio all’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la conferenza dei Presidenti e delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 10 luglio 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Emilia-Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

In esito all'attività di monitoraggio espletata dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna sui programmi trasmessi dal giorno 6 agosto 2015 al giorno 12 agosto 2015 dalla società Telelibertà s.p.a., titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio “Telelibertà” (di seguito *Società*), è emerso che un notiziario televisivo di durata complessiva lorda inferiore a trenta minuti è stato interrotto da pubblicità.

In particolare:

- in data 9 agosto 2015, dalle ore 00.30.25 alle ore 00.55.48, è andato in onda un notiziario di durata lorda pari a 00.25.23, con un'interruzione pubblicitaria (dalle ore 00.52.40 alle 00.53.40). Sulla base di tali elementi, in data 30 ottobre 2015, il CO.RE.COM. Emilia-Romagna (id. n. AL/2015/4655), accertava e contestava alla *Società* – con atto notificato in pari data - la presunta violazione dell'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*.

2. Deduzioni della Società.

A seguito della notifica dell'atto di contestazione in data 30 ottobre 2015, la *Società* inviava al CO.RE.COM. Emilia-Romagna una richiesta di audizione (Prot. CO.RE.COM. AL/2015/0047585 del 5 novembre 2015) alla quale seguiva una formale convocazione da parte del CO.RE.COM. (Prot. CO.RE.COM. AL/2015/0047588 del 5 novembre 2015).

In data 9 novembre 2015, alle ore 10.00, presso gli uffici del CO.RE.COM. Emilia-Romagna, si svolgeva l'audizione, di cui veniva redatto verbale (Prot. CO.RE.COM. AL/2015/0047888).

Nel corso dell'audizione, i rappresentanti della *Società* evidenziavano quanto segue:

- la *Società* è in generale estremamente attenta al rispetto di tutta la normativa, inclusa la disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*;
- una serie di concause hanno determinato il verificarsi dell'unica presunta violazione contestata;
- in ogni caso, la *Società* ha già adottato provvedimenti tecnici ancora più restrittivi al fine di evitare che si verifichino in futuro altri episodi analoghi a quelli contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 9 dicembre 2015 (prot. AGCOM 81292/2015), l'irrogazione nei confronti della predetta *Società* di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*.

I fatti contestati, del resto, sono confermati dalla stessa *Società*, la quale nelle proprie difese si limita a richiamare alcuni elementi (concause che hanno impedito il rispetto della normativa, l'adozione di misure per evitare il ripetersi di future violazioni), che, oltre a non essere documentati, in alcun modo incidono sulla qualificazione della condotta come illecita.

L'eccezione sollevata dalla parte in merito al carattere incosciente della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma (art. 3 della legge 689/81), infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore.

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura pari al minimo edittale, corrispondente ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla *Società* devono ritenersi di entità lieve, in relazione alla circostanza che la violazione di cui trattasi è stata commessa in una fascia oraria notturna e dunque di minor ascolto, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli per i telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

Non presenta alcun pregio, ai fini della valutazione dell'opera svolta dall'agente, il rilievo della *Società* di essere in generale molto attenta al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa, poiché ciò che è oggetto di un obbligo regolamentare non può essere considerato – allo stesso tempo – circostanza attenuante. Né, parimenti, rileva l'osservazione della *Società* di aver adottato delle misure idonee ad evitare il ripetersi della violazione, in quanto la genericità della difesa, unitamente alla mancanza di qualsivoglia supporto documentale, impedisce all'Autorità di verificare la tipologia e l'idoneità delle misure eventualmente adottate.

C. Personalità dell'agente.

La *Società*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telelibertà s.p.a., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze terrestri con in marchio "*Telelibertà*" C.F. e P.IVA 00651840365, con sede legale in via delle Benedettine n. 68, 29121, Piacenza, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata *Società* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo

2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 50/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 50/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci